

CONVENZIONE

per adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente

ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

TRA

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria – Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M.

Lancisi – G. Salesi” (d’ora innanzi chiamata “Azienda”), con sede legale in Ancona,

Via Conca, 71 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 01464630423 – Casella

PEC: aou.ancona@emarche.it – in persona del Dott. Michele Caporossi, nato

a Roma il 21/03/1955, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale

Rappresentante dell’Azienda medesima, sostituito, per la sottoscrizione della

presente dal Direttore F.F. della S.O. Area a Pagamento, Dott. Moreno Giovagnoli,

come da delega di firma del Direttore Generale, di cui alla nota ID. n. 763063 del

01/09/2020, il quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell’interesse

dell’Azienda,

E

L’AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE MARCHE (A.S.S.A.M.) (d’ora

innanzi chiamato “Committente”), con Sede in Osimo (AN), Via dell’Industria, 1 –

Codice Fiscale 01491360424 – Casella PEC: assam@emarche.it, in persona del

Datore di Lavoro (Delega di Funzioni ai sensi dell’art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i)

Dott. Uriano Meconi, nato a Fermo (AP) il 03/05/1958 e residente per la carica in via

dell’Industria n. 1, Osimo (AN), nominato con Decreto del Direttore n. 4 del

29/01/2020, il quale agisce non in proprio, bensì, in nome, per conto e nell’interesse

del Committente,

PREMESSO

a) che il Committente ha necessità di assicurare ai propri dipendenti prestazioni

sanitarie ai sensi delle disposizioni legislative in tema di prevenzione in ambiente

di lavoro, quali il D.P.R. n. 303/56, il D. Lgs. n. 277/91, il D. Lgs. n. 626/94, il

D.Lgs. n. 81/08, il D. Lgs. n. 106/09 ed ogni altra normativa in materia;

b) che l'*Azienda* è disponibile ad eseguire dette prestazioni alle condizioni di seguito

esposte, per le quali assume le funzioni di "Medico Competente", ai sensi dell'art.

18 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei requisiti

prescritti dalla vigente normativa;

c) che il codice identificativo del presente atto, CIG, è il seguente **Z222E82E52**

d) che con **Determina n. 854/DG del 22/10/2020**, l'*Azienda*, accogliendo specifica

richiesta avanzata dal *Committente*, ha disposto la stipula della presente

convenzione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

Il *Committente* affida all'*Azienda* l'incarico per l'espletamento di prestazioni inerenti

agli adempimenti connessi alla funzione di Medico Competente, ai sensi degli

artt. 25, 39 e 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., relativamente al proprio

personale composto di circa n. 116 dipendenti (esclusi i tirocinanti) e così articolato:

➤ n. 35 addetti a mansioni impiegatizie/videoterminali;

➤ n. 55 tecnici in campo e/o di laboratorio anche con mansioni impiegatizie

/videoterminali;

➤ n. 24 operai agricoli e addetti alla conduzione di macchine operatrici;

➤ n. 1 manutentori stazioni agrometeo;

➤ n. 1 usciere/custode con mansioni impiegatizie/autista;

➤ n. 10 tirocinanti annui.

Art. 3 – Individuazione del Medico Competente

L'*Azienda*, per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente, designa il dipendente Dott. Alfio Ulissi, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.), il quale assume le prerogative, le responsabilità e le incombenze che la legge attribuisce alla figura.

Il Medico Competente potrà avvalersi di collaboratori, da lui coordinati e diretti, sotto la sua personale responsabilità.

L'incarico professionale previsto nella presente convenzione non configura, per il Medico Competente, oltre alle proprie, l'assunzione di altre responsabilità, di natura civile o penale, inerenti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro o prevenzione infortuni e malattie professionali.

L'*Azienda* s'impegna a comunicare eventuali variazioni del nominativo sopra indicato.

Art. 4 – Modalità organizzative

Le modalità di svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti contraenti, anche per il tramite del Medico Competente, in riferimento alla tipologia delle prestazioni da eseguire. Il Medico Competente:

- svolgerà l'attività e adempirà tutte le incombenze nel rispetto della normativa vigente in materia;
- ha l'obbligo della riservatezza e della segretezza di ogni notizia o documento del quale viene a conoscenza o in possesso in conseguenza dello svolgimento dei rispettivi incarichi.

Il *Committente* garantisce l'accesso alla documentazione e assume l'obbligo di garantire l'accesso ai locali, alle strutture e alla documentazione ritenuti necessari al fine dello svolgimento dell'attività da parte del Medico Competente designato

dall'Azienda.

Art. 5 – Condizioni economiche

Per le attività oggetto della presente convenzione il *Committente* s'impegna a corrispondere all'Azienda i seguenti compensi:

➤ **Visita medica** (preventiva, anche in fase preassuntiva e periodica, su richiesta del dipendente, nonché visita medica di idoneità al lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione e quant'altro previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.)..... € 40,00 cad.;

➤ **Consulenza I° livello** (Visiotest)..... € 20,00 cad.;

➤ **Consulenza II° livello** (Spirometria)..... € 25,00 cad.;

➤ **Consulenza III° livello** (Audiometria)..... € 25,00 cad.;

➤ **Consulenza IV° livello** (Alcool test e/o tossicodipendenze)..... € 100,00 cad.;

➤ Per eventuali indagini di laboratorio mirate ai rischi indicati dal Documento di Valutazione dei Rischi, si applicano le tariffe previste nei Nomenclatore Tariffario della Regione Marche e dell'Azienda;

➤ **Sopralluoghi negli ambienti di lavoro, riunioni periodiche** e quant'altro previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. (minimo fatturabile 3 ore)€ 80,00/ora e frazioni;

➤ **Custodia e gestione delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria,** importo forfettario.....€ 2.000,00/ annui.

Si conviene che le tariffe concordate, rimarranno invariate fino alla scadenza della presente convenzione

Le consulenze saranno erogate a ciascun dipendente in base alle necessità della mansione e dell'ambiente di lavoro.

Le visite saranno effettuate nei locali identificati, previo accordo tra le parti.

Nell'ipotesi che il *Committente* si avvalga dei servizi dell'*Azienda* per l'esecuzione di indagini strumentali, il costo degli stessi è posto interamente a carico del *Committente* medesimo.

Art. 6 – Modalità di fatturazione

L'*Azienda* provvederà ad emettere nei confronti del *Committente* regolare fattura in formato elettronico di cui al D.M. n. 55/2013 e verrà inviata con cadenza annuale, dalla data di decorrenza del presente accordo, all'ufficio identificato con codice univoco UFMUJG.

Il *Committente* si obbliga ad effettuare il pagamento del corrispettivo dovuto all'*Azienda* entro gg. 30 (trenta) dalla emissione della relativa fattura.

Art. 7 – Assicurazione

Il Medico Competente, designato dall'*Azienda* per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, è assicurato all'INAIL secondo la normativa vigente.

L'*Azienda*, inoltre, garantisce la copertura assicurativa del proprio dipendente per la Responsabilità Civile verso Terzi nell'ambito della vigente polizza RCT/O.

Al *Committente* viene addebitato, pro quota, il premio di polizza assicurativa stipulata dall'*Azienda* per infortunio a conducenti e trasportati (€ 0,01/km), nonché per danni all'automezzo (€ 0,05/km), calcolato secondo il parametro del chilometraggio percorso, andata e ritorno, dalla sede del Presidio di Torrette alla sede del *Committente*, per un totale di circa Km. 30.

Art. 8 – Durata

Per le attività oggetto della presente convenzione si concorda un impegno temporale

di mesi 24 (ventiquattro), a decorrere dalla data di stipula.

Art. 9 – Recesso

Le parti concordano la facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze della controparte, nei casi in cui si verificano comprovate situazioni di non collaborazione o di disattenzione degli obblighi previsti dalla vigente normativa e dalla presente convenzione, dandone motivata comunicazione, anche tramite PEC.

In tutti gli altri casi, le parti concordano parimenti la facoltà reciproca di recesso con un preavviso di almeno 60 gg., da comunicare anche a mezzo PEC.

Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Art. 10 – Modifiche

La presente convenzione potrà essere integrata, modificata o emendata, previo accordo tra le parti, solo per iscritto, con scambio di lettere a firma congiunta, da persone munite di idonei poteri di rappresentanza in nome e per conto dei contraenti, anche a mezzo PEC.

Art. 11 – Rinnovo

La presente convenzione è soggetta a rinnovo previa intesa tra le parti.

L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dall'*Azienda*, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti e dovrà essere chiesto preventivamente dal *Committente*, per iscritto, due mesi prima della succitata scadenza.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

Con la sottoscrizione della presente convenzione le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto statuito dal Reg. UE 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

In particolare, con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte dichiara di essere stata informata sul trattamento dei propri dati personali e, in

specie, che gli stessi vengono trattati per le attività funzionali alla stipula della presente convenzione e per la gestione del relativo rapporto in convenzione, rilasciandone, quindi, esplicito consenso.

Le parti prendono atto, altresì, dei diritti loro riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Reg. UE 679/2016.

Inoltre il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione, pur non essendo obbligatorio è, comunque, necessario per procedere alla stipula della presente convenzione e per compiere gli adempimenti amministrativi conseguenti.

I dati verranno trattati sia con strumenti informatici che cartacei nel rispetto delle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016 e nel D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e saranno conservati per il tempo ex lege previsto.

I dati verranno comunicati alle strutture organizzative interne di questa Azienda e ai suoi dipendenti, alla Compagnia Assicurativa o ad altre istituzioni pubbliche solo per le finalità qui espressamente indicate.

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti dell'informativa e consenso di cui agli artt. 6 e 13 del Reg. UE 679/2016.

Si precisa inoltre che, la disciplina di settore (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) individua la funzione del Medico Competente come autonoma rispetto a quella che, pure in tale ambito, deve essere svolta dal datore di lavoro, assegnando specifici e distinti obblighi in capo all'una e all'altra figura, così delineando l'ambito del rispettivo trattamento consentito. In particolare, nello svolgimento dei compiti che la legge gli attribuisce in via esclusiva (attività di sorveglianza sanitaria e tenuta delle cartelle sanitarie e di rischio dei singoli lavoratori), il Medico Competente è l'unico legittimato ex lege a trattare in piena autonomia e competenza tecnica i dati personali di natura

sanitaria indispensabili per tale finalità, non potendo essere in alcun modo trattate dal datore di lavoro informazioni relative, ad esempio, alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore, se non con riferimento al solo giudizio di idoneità alla mansione specifica ed alle eventuali prescrizioni che il professionista fissa come condizioni di lavoro. Il Medico Competente di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è l'unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla disciplina di settore. Con particolare riguardo alla tenuta e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio di ogni lavoratore, il Medico Competente provvederà alla tenuta di tali documenti assicurando la predisposizione delle misure di sicurezza idonee alla conservazione dei dati stessi nei locali dell'*Azienda*.

Art. 13 – Foro competente

In caso di controversia per qualsiasi questione relativa alla presente convenzione, la medesima sarà devoluta alla sola ed esclusiva competenza del Foro di Ancona, che le parti con il presente atto accettano espressamente.

Art. 14 – Tracciabilità finanziaria

Sulla base del disposto di cui all'art. 3 (Tracciabilità finanziaria) della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie", l'*Azienda* si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in particolare:

- a) Viene inserita nel presente contratto, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale l'*Azienda* si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge di riferimento.
- b) L'*Azienda* o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dovrà dare immediata comunicazione al *Committente* ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il *Committente*.

c) In caso di comunicazioni non effettuate, tardive o incomplete, seguirà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 6, comma 4, della suddetta legge.

d) Il *Committente* provvederà alla verifica che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.

Art. 15 – Varie

La presente convenzione viene redatta in un unico originale informatico ed è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il presente atto è soggetto:

- all'imposta di bollo che sarà assolta in modo virtuale dall'*Azienda* in virtù della autorizzazione n. 43010 del 16/09/2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Ufficio Territoriale di Ancona che sarà rimborsata dal *Committente* mediante bonifico bancario intestato all'*Azienda* e acceso presso UBI Banca codice IBAN: IT55L031110260000000004017;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131 e il relativo onere è a carico della parte richiedente la registrazione.

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni di conseguenza non sono

applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ancona,.....

Per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria

Ospedali Riuniti “Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi”

p. Il Direttore Generale

(Dott. Michele Caporossi)

Il Direttore F.F. S.O. Area a Pagamento

(Dott. Moreno Giovagnoli)

sottoscritta digitalmente

Ancona,.....

Per l'Agenzia Servizi Settori Agroalimentare Marche

Datore di Lavoro (Delega di Funzioni ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)

Il Dirigente

(Dott. Uriano Meconi)

sottoscritta digitalmente